N. CDXXIV - Ordinanza con la quale si recepiscono le disposizioni contenute nel *Motu Proprio* sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica del 26 aprile 2021.

IL Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano

vista la *Legge fondamentale* dello Stato della Città del Vaticano del 26 novembre 2000;

vista la Legge sulle Fonti del Diritto del 1° ottobre 2008 n. LXXI;

vista la Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio*, recante le disposizioni sulla trasparenza nella gestione della finanza pubblica del 26 aprile 2021;

considerato che in osservanza del §3 del suindicato *Motu proprio* del 26 aprile 2021, il Governatorato deve «provvedere a modificare la propria normativa sul personale in maniera conforme a quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Motu Proprio»;

ha emanato la seguente

ORDINANZA

- **Art. 1.** All'articolo 10 del Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano sono aggiunti i paragrafi 2, 3 e 4 del seguente tenore:
- «§2. I soggetti inquadrati o da inquadrare nei livelli funzionali C, C1, C2 e C3, nonché i soggetti di cui agli articoli 28 e 29 del presente Regolamento e 20 del Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, i Capi Uffici e il personale inquadrato al 10° livello funzionale, gli uffici e gli incarichi individuati con provvedimento dell'Ufficio del Revisore Generale, quale autorità anticorruzione, che svolgono funzioni di amministrazione attiva, le quali comportano la partecipazione ai procedimenti che determinano l'assunzione di impegni economici di qualunque tipo da parte dell'Ente, devono sottoscrivere, con cadenza biennale, una dichiarazione nella quale attestano:
 - a) di non aver riportato condanne definitive per delitti dolosi nello Stato della Città del Vaticano o all'estero e di non aver beneficiato in relazione agli stessi di indulto, amnistia, grazia e altri provvedimenti assimilabili o essere stati assolti dagli stessi per prescrizione o di aver ottenuto un non luogo a procedere per la prescrizione degli stessi;

- b) di non essere sottoposti a processi penali pendenti ovvero, per quanto noto al dichiarante, a indagini per delitti di partecipazione a un'organizzazione criminale; corruzione; frode; terrorismo o connessi ad attività terroristiche; riciclaggio di proventi di attività criminose; sfruttamento di minori, forme di tratta o di sfruttamento di esseri umani, evasione o elusione fiscale;
- c) di non detenere, anche per interposta persona, contanti o investimenti, ivi incluse le partecipazioni o interessenze di qualunque genere in società e aziende, in paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo come individuati con provvedimento dell'Autorità di Sorveglianza e Informazione Finanziaria, salvo che il dichiarante o i suoi consanguinei entro il terzo grado siano residenti in detti paesi o vi abbiano stabilito il domicilio per comprovate ragioni familiari, di lavoro o di studio;
- d) che tutti i beni, mobili e immobili, di proprietà o anche solo detenuti dal dichiarante ovvero i compensi di qualunque genere da questo percepiti, per quanto noto al dichiarante, hanno provenienza da attività lecite e non costituiscono il prodotto o il profitto di reato;
- e) di non detenere, per quanto a conoscenza del dichiarante, partecipazioni o interessenze di qualunque genere in società o aziende che operino con finalità e in settori contrari alla Dottrina Sociale della Chiesa;
- f) di non detenere, anche per interposta persona, contanti o investimenti, ivi incluse le partecipazioni o interessenze di qualunque genere in società e aziende, nei paesi inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali individuati con provvedimento della Segreteria per l'Economia, salvo che il dichiarante o i suoi consanguinei entro il terzo grado siano residenti in detti paesi o vi abbiano stabilito il domicilio per ragioni familiari, di lavoro o di studio e tali disponibilità siano state dichiarate alle autorità fiscali competenti.

Il predetto obbligo dichiarativo non si applica al personale di supporto degli organismi di controllo e vigilanza.

- §3. La dichiarazione di cui al § 2 è conservata nell'Archivio riservato della Segreteria Generale e posta nel fascicolo personale del dichiarante.
- §4. Fermi i casi di responsabilità penale, la mancata dichiarazione ovvero la dichiarazione falsa o mendace costituiscono grave illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 58, §1, h) e legittimano il Governatorato a richiedere il danno eventualmente subito.».
- Art. 2. All'articolo 20, n. 8 del Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «così come accettare o sollecitare, per sé o per soggetti diversi dall'Ente nel

quale prestano servizio, in ragione o in occasione del proprio ufficio, doni, regali o altre utilità di valore superiore a euro quaranta;».

Art. 3. All'articolo 58, § 1 del Regolamento generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, dopo la lett. g), è inserita la lettera h) del seguente tenore:

«h) per gravi mancanze ai doveri del proprio stato o del proprio ufficio, nonché per mancate dichiarazioni o per dichiarazioni false.».

Art. 4. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

L'originale della medesima, munito del sigillo di Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile San Damaso, sulla porta degli Uffici del Governatorato, negli Uffici postali dello Stato dello Stato della Città del Vaticano e sul sito internet dello Stato della Città del Vaticano, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 21 giugno duemilaventuno

GIUSEPPE Card. BERTELLO

Presidente

Il Segretario Generale